

Il Decreto Legislativo n.138 del 13 agosto 2011 ha modificato la disciplina relativa alle formalità basate su atti soggetti ad IVA. Tale norma prevede che le formalità PRA basate su atti soggetti a IVA siano assoggettate a tassazione IPT secondo quanto dovuto, e cioè in modo proporzionale, ex tabella allegata al D.M. 435/1998, per gli atti non soggetti a IVA. In altri termini, viene realizzata un'unica tariffa dovuta per la registrazione al PRA di un atto, senza più alcun riferimento al fatto che lo stesso sia o meno soggetto a IVA. Tuttavia, alcune Province, nei propri Regolamenti IPT, hanno previsto alcune particolarità a fronte di formalità basate su atti soggetti ad IVA, e cioè diverse percentuali di maggiorazione dell'IPT tra atti soggetti e quelli non soggetti ad IVA:

- Torino, a fronte di una maggiorazione del 30% per la generalità dei casi, ha stabilito la percentuale di maggiorazione al 20% per gli atti soggetti ad IVA;
- **Vibo Valentia, a fronte di una maggiorazione del 20% per la generalità dei casi, ha stabilito la percentuale di maggiorazione al 30% per gli atti soggetti ad IVA.**